



CAPITOLATO D'ONERI

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

INDICE

Art. 1 – Oggetto del contratto	pag. 2
Art. 2 – Durata del contratto	pag. 2
Art. 3 – Valore Economico - Corrispettivo e modalità di pagamento	pag. 2
Art. 4 – Precisazioni contrattuali e modalità organizzative	pag. 4
Art. 5 – Obblighi dell'aggiudicatario	pag. 5
Art. 6 – Obblighi della stazione appaltante	pag. 6
Art. 7 – Vigilanza e penali	pag. 6
Art. 8 – Spese contrattuali	pag. 6
Art. 9 – Deposito cauzionale definitivo	pag. 6
Art.10 – Esecuzione in danno e rifusione danni e spese	pag. 6
Art.11– Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito	pag. 7
Art.12 – Revisione del prezzo	pag. 7
Art.13 – Risoluzione - recesso dal contratto- clausola risolutiva espressa	pag. 7
Art.14– Controversie e foro competente	pag. 7

Art.1 – Oggetto del contratto.

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia per il lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La somministrazione deve comprendere l'attività di ricerca, di selezione e sostituzione del personale, la gestione dello stesso, secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

Le figure professionali da fornire sono quelle delle categorie A1, C1 e D1 del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali (Tasso di rischio e tasso INAIL: 0611, 0721, 0722) che saranno impiegati nelle sedi operative dell'Agenzia Formativa; dette sedi sono a Varese, Luino, Gallarate e Tradate.

Si prevede l'utilizzo di n. 16 persone ascrivibili alle categorie professionali ed un monte ore complessivo pari a 53.000.

La stima del numero delle ore e degli operatori ha carattere indicativo e potrà variare nel corso dell'appalto in dipendenza delle effettive necessità dell'Agenzia Formativa.

La variazione del monte ore o l'impiego del numero degli operatori a tempo determinato, entro il valore massimo dell'appalto, dovrà avvenire agli stessi patti e condizioni previsti e disciplinati dal presente Capitolato d'Oneri. Ove la richiesta dovesse riguardare categorie professionali diverse da quelle sopra indicate, l'impresa, nel calcolo del loro costo, dovrà applicare lo stesso moltiplicatore, determinatosi in sede di aggiudicazione del presente appalto, alla tariffa oraria derivante dal C.C.N.L. e prevista nel successivo art. 3.

Art. 2 – Durata del contratto.

Il contratto ha la durata stimata di due anni con l'opzione di rinnovo per un biennio. L'inizio del contratto decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata prima della sottoscrizione del contratto. L'Agenzia Formativa si riserva di chiedere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, nelle more della stipula del contratto, previa acquisizione, della cauzione definitiva.

Sulla base delle necessità della stazione appaltante, la somministrazione avrà termine al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il costo del lavoro di cui al seguente art. 3, - o alla scadenza del termine.

Alle scadenze sopraindicate il contratto si intende concluso senza necessità di preavviso o disdetta.

Art. 3 – Valore economico – Corrispettivo – limiti di utilizzo e modalità di pagamento.

L'appalto ha un importo presunto pari ad € 940.000,00, di cui € 870.000,00 riferito al costo del lavoro, € 53.000,00 per il compenso stimato oltre I.V.A. Gli oneri derivanti da interferenze sono pari a zero. Il corrispettivo indicato verrà puntualmente ridefinito a seguito dell'aggiudicazione ed in funzione dei profili professionali effettivamente somministrati durante l'esecuzione del contratto. Il corrispettivo ridefinito a seguito dell'aggiudicazione si rinvia nel contratto.



Il costo del lavoro indicato è riferito al biennio ed è stato calcolato tenendo conto del costo orario dei profili richiesti, incrementato dell'importo riferito al rincaro apposto dall'appaltatore per le ore presunte lavorate di ciascun profilo per il numero dei profili che si prevede di utilizzare.

Detto importo ha carattere presuntivo in quanto l'Agenzia si riserva di richiedere personale in numero e /o qualifica diversa sulla base dell'effettivo bisogno dell'Azienda.

Tenuto conto dell'ipotesi del rinnovo l'importo complessivo dell'appalto è stimato pari ad € 1.846.000,00.

Il moltiplicatore offerto per la realizzazione del contratto si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per la somministrazione oggetto del presente capitolato, l'Agenzia Formativa si obbliga a corrispondere all'Impresa esecutrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, le somme risultanti dall'applicazione del moltiplicatore offerto alla tariffa oraria prevista dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni — Autonomie Locali, oltre I.V.A. sulla parte imponibile.

Le tariffe orarie sono comprensive di: retribuzione tabellare come da C.C.N.L. applicato, 13A mensilità, indennità di comparto e IVC, ferie (26gg/anno) ed ex festività 4(gg), TFR, contributi previdenziali ed assistenziali (compresi i contributi Formatemp ed Ebitemp relativi alla formazione di cui al contratto degli enti di somministrazione lavoro), contributo aspi, quota assicurativa INAIL calcolata al 11 per mille) permessi sindacali; su dette tariffe, indicate nella sottostante tabella A, è da applicare il moltiplicatore offerto:

Tabella A

Categoria	Tariffa Oraria Lorda
D1	€ 20,26
C1	€ 18,61
A1	€ 15,54

Si precisa che tali tariffe verranno ricalcolate in fase di esecuzione del contratto, sulla base delle aliquote INAIL effettivamente applicate dall'impresa appaltatrice, delle eventuali indennità previste per specifici profili (rischio, turno ecc.) e degli eventuali aumenti contrattuali e contributivi che dovessero entrare in vigore durante il periodo di validità del contratto, nonché degli eventuali ulteriori incrementi di costi correlati alle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; fermo restando che i costi inerenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro correlati alla formazione generale e specifica, nonché l'eventuale sorveglianza sanitaria ed i dispositivi di protezione individuale sono a carico dell'utilizzatore.

Il prezzo orario offerto (tariffa oraria lorda x moltiplicatore) dovrà pertanto comprendere tutti i seguenti elementi:

- 1) Ricerca e selezione del personale;
- 2) Retribuzione lorda dei lavoratori e salario accessorio;
- 3) Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
- 4) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
- 5) Quota assicurativa INAIL;
- 6) Copertura assicurativa, con apposita polizza fidejussoria, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 5 lettera g, della Legge 196/1997 reiterato dal D. Lgs. 276/03
- 7) Quota del 4,00% destinata al Fondo formazione Formatemp;
- 8) Quota del 0,20% destinata ai Contributi all'Ente Bilaterale Ebitemp;
- 9) Quota contributiva aspi
- 10) Sostituzione del personale;
- 11) Imposta di bollo e spese per la stipula del contratto;
- 12) Rischio di impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del CCNL per i dipendenti temporanei o del CCNL Regioni e Autonomie Locali;
- 13) Spese per fornitura del servizio in genere (amministrative, organizzative, e quant'altro ritenuto necessario per la corretta esecuzione del servizio);
- 14) Utile d'impresa;



15) Oneri finanziari.

Non sono comprese nel moltiplicatore: le eventuali festività di legge – 1 Gennaio, 6 Gennaio (Epifania), Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile (Festa della Liberazione), Primo Maggio, 2 Giugno (Festa della Repubblica), 15 Agosto (Assunzione), 1 Novembre (Ognissanti), 8 Dicembre (Festa dell'Immacolata), 25 Dicembre (Natale), 26 Dicembre (Santo Stefano), Santo Patrono. Queste festività, se ricadenti nel periodo di prestazione dei lavoratori somministrati, saranno retribuite in base al vigente C.C.N.L. delle Agenzie per il lavoro e pertanto fatturati separatamente ed alla tariffa dell'ora ordinaria.

Il moltiplicatore deve essere superiore a zero ed avere un numero di decimali non superiore a due.

Si riporta di seguito un esempio del calcolo del moltiplicatore:

Esempio: costo orario € 20,00; moltiplicatore offerto 5,3%

Rincarato applicato pari ad € 20 x 5,3% = 1,060

Costo orario comprensivo del rincaro = 21,060 (20,00 + 1,060).

Per il presente servizio di somministrazione l'Agenzia si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate e l'incremento offerto.

Le fatture dovranno evidenziare in modo dettagliato le prestazioni rese da ciascun lavoratore, ed in particolare: il numero di giorni di presenza, le ore di lavoro ordinario, straordinario, notturno o festivo svolte, ogni indennità eventualmente erogata, i permessi e le ferie maturati e usufruiti nel mese di riferimento.

Al fine di quantificare le prestazioni comprese nelle fatture, la ditta esecutrice farà riferimento ai dati contenuti nelle schede mensili di cui al successivo art. 6). Ogni eventuale discordanza fra i dati contenuti nelle schede mensili e quelli che potessero derivare da un'autonoma contabilità delle presenze da parte della ditta dovranno essere risolti prima della fatturazione.

Il corrispettivo convenuto dovrà essere fatturato mensilmente, con distinti documenti contabili, uno per ogni sede a cui saranno destinati gli operatori.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato a carico del Tesoriere dell'Agenzia Formativa, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile di ogni sede interessata, ed acquisizione, da parte dell'Agenzia Formativa, della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva). I pagamenti verranno effettuati al netto di eventuali penali di cui all'art. 7.

Ritenuta ex art. 4 del D.P.R. 207/2010: sui pagamenti verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% calcolata al netto d'imposta dell'importo progressivo; la stessa verrà svincolata in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 4 – Precisazioni contrattuali e modalità organizzative del servizio.

La somministrazione di cui al presente contratto dovrà essere svolta con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per la categoria A1, C1 e D1 per i dipendenti degli Enti Locali, dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali. Essi dovranno operare secondo le disposizioni impartite dal Responsabile della sede di assegnazione e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, collettivo e decentrato integrativo.
- b) In ogni caso, prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario sarà sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto.
- c) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. applicato al Comparto Lavoro Temporaneo.
- d) I prestatori di lavoro dovranno essere in possesso della piena idoneità alla mansione da svolgere, certificata dal Medico Competente della stazione appaltante.
- e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. soprarichiamato, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.



- f) In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico dell'Agenzia Formativa, fermo restando il moltiplicatore offerto.
- g) Per le eventuali ore straordinarie, preventivamente autorizzate dall'Agenzia Formativa (normali/notturne/festive/notturne- festive), sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni — Enti Locali; per la regolamentazione di permessi, ferie e malattie si applicano ugualmente le norme del predetto C.C.N.L. a cui la ditta è tenuta a dare rigorosa applicazione.
- h) La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro.
- i) La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL di cui all'art. 1) del presente capitolato.

Art. 5 – Obblighi dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, oltre a quanto già previsto dal precedente art. 4), assumerà nei confronti dell'Agenzia Formativa i seguenti obblighi in materia di responsabilità, assicurazioni e gestione del personale:

- a) Il personale richiesto dall'Agenzia Formativa della Provincia di Varese dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Impresa appaltatrice, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo adeguato alle funzioni da assolvere.
- b) In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (malattia, maternità, ecc.), sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto l'impresa fornitrice provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. Qualora la ditta esecutrice, dietro richiesta dell'Agenzia Formativa, non provvedesse alla sostituzione o l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese non la accettasse, il contratto, relativamente a quel singolo lavoratore si intenderà risolto; in tale caso l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrebbe provocare.
- c) comunicare prima dell'inizio del contratto il nominativo e il domicilio, se diverso da quello della Ditta, della persona che assumerà la responsabilità del coordinamento, della programmazione e dell'esecuzione del contratto; tale incaricato, che dovrà essere quotidianamente reperibile, dovrà intervenire e rispondere direttamente, nei confronti dell'Agenzia Formativa o dei singoli C.F.P., in ordine alla corretta esecuzione del contratto. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al responsabile del contratto si intendono come validamente notificate al rappresentante legale della ditta aggiudicataria.
- d) Avvalersi unicamente di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze e regolarmente assicurato a termine di Legge e di contratto. Nessun rapporto di lavoro dipendente si viene ad instaurare in ragione del presente contratto fra la ditta e l'Agenzia Formativa, né fra questa e il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni.
- e) Produrre, su richiesta dell'amministrazione, una certificazione, completa di prospetto, che attesti l'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo della somministrazione ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro.
- f) Pagare direttamente e regolarmente al prestatore di lavoro temporaneo e al competente Ente previdenziale le retribuzioni e gli oneri dovuti in base alla categoria professionale di inquadramento.
- g) Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.
- h) Esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato, come previsto dal D. Lgs. 273/03, art. 23, comma 7; l'Agenzia Formativa comunicherà tempestivamente gli elementi che saranno oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70; l'affidatario informerà tempestivamente l'Agenzia Formativa di ogni contestazione o provvedimento a carico di un lavoratore ad essa assegnato, e si assumerà l'onere della retribuzione e della contribuzione versata.
- i) Consegnare all'Agenzia Formativa, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato, specificando la sede di destinazione di ciascun operatore; dovrà essere altresì fornita copia della lettera di assunzione di ciascun lavoratore; tali documenti dovranno contenere le condizioni del rapporto di lavoro e dovranno essere sottoscritti per accettazione dal lavoratore. Ogni variazione, anche per sostituzione



temporanea del lavoratore, dovrà essere comunicata all'Agenzia Formativa il giorno stesso in cui dovesse determinarsi, corredata delle documentazioni sopra descritte.

- j) Fornire i dati necessari per l'iscrizione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoratore presso l'utilizzatore.
- k) Fornire, se richiesto dalla stazione appaltante, il L.U.L. del somministratore al fine di verificare la corretta erogazione delle retribuzioni.

Art. 6 – Obblighi della stazione appaltante.

L'agenzia Formativa della Provincia di Varese si obbliga ai seguenti adempimenti:

- a) Fornire all'operatore economico, per il tramite delle sedi operative, indicazioni in ordine al proprio piano di evacuazione e in generale alle misure di sicurezza adottate in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
- b) Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, in persona del Funzionario incaricato presso la sede di utilizzo, ed il lavoratore, sottoscriveranno un'apposita scheda che riassumerà le prestazioni mensilmente fornite; tale scheda sarà trasmessa all'Impresa appaltatrice entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
- c) Fornire all'operatore economico, il prospetto riassuntivo numerico dei lavoratori richiesti, specificando per ciascuno di essi la sede di assegnazione, il periodo di lavoro e le ore di impegno mensile; le eventuali successive variazioni a tale prospetto saranno comunicate con 15 giorni di anticipo.
- d) Versare, in caso di inadempimento dell'operatore economico, direttamente al prestatore di lavoro e all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti dall'impresa appaltatrice, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- e) Corrispondere all'operatore economico il costo delle ore effettivamente lavorate dal prestatore di lavoro; nessun corrispettivo è dovuto all'impresa per gli eventuali oneri da questa sostenuti per il pagamento al lavoratore delle festività infrasettimanali e delle assenze retribuite a qualunque titolo effettuate (ferie, festività sopresse, malattia, infortunio, permesso, congedi per maternità, parentale etc..).
- f) Rispondere nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni, ex art. 26 del D.Lgs. 276/03, ferma restando la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'amministrazione può comunque esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.
- g) Assumere nei confronti del prestatore di lavoro somministrato gli obblighi di prevenzione e protezione, ex art. 3 c. 5 del d.lgs. 81/08.
- h) Provvedere a formare ed informare i prestatori di lavoro somministrati con riferimento alla formazione di base e alla formazione specifica sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività lavorative

Art. 7 – Vigilanza e penali

- 1) L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese si riserva ampia facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la piena osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
- 2) Qualora dal predetto controllo dovesse risultare l'inosservanza di uno o più obblighi previsti dal capitolato, l'Agenzia Formativa segnalerà in forma scritta l'inadempienza all'aggiudicatario e gli assegnerà un termine congruo per adempiere. Ove l'aggiudicatario non provvedesse ad eliminare le disfunzioni rilevate, si procederà all'applicazione di una penale che, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, si determina nel modo seguente:
 - a) Mancata sostituzione di personale: € 500,00 per ciascuna contestazione;
 - b) Ritardata sostituzione del personale: € 100,00 al giorno (dopo i 5 giorni si considera come mancata sostituzione e si somma la penale di cui al precedente punto b);
 - c) Mancata esibizione dei documenti di cui all'art. 5): € 500,00 per ciascuna contestazione;
 - d) Mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni e al versamento dei contributi per i lavoratori temporanei: € 2.000,00 per ogni contestazione.
- 3) Le eventuali penali non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto, a pena di risoluzione.
- 4) Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
- 5) Gli importi delle penali saranno recuperati mediante escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere poi immediatamente ricostituita. L'Agenzia ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o



costituito in mora il somministratore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il somministratore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. L'addebito derivante dalle penali potrà essere trattenuto anche in occasione della prima liquidazione utile delle fatture, limitatamente alla voce riferita al compenso dell'aggiudicatario.

Art. 8 – Spese contrattuali.

Le spese contrattuali sono a totale carico dell'appaltatore. L'importo delle spese è stimato in € 2.700,00.

Art. 9 – Deposito cauzionale definitivo.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della cauzione può essere ridotto del cinquanta per cento in presenza delle condizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06.

Nel caso la cauzione sia prestata mediante fidejussione, la medesima dovrà contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la clausola di operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto.

La cauzione dovrà essere reintegrata nel suo importo in ogni caso in cui fosse incamerata parzialmente o totalmente dall'Ente appaltante.

La cauzione verrà svincolata al termine del contratto, previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione da parte dell'aggiudicatario degli adempimenti contrattuali.

Sarà considerato grave inadempimento, e pertanto grave errore ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera f, del D. Lgs 163/2006, tale da comportare l'esclusione dalla partecipazione alle gare indette dall'Agenzia, nei cinque anni successivi all'apposita contestazione:

- la reiterata violazione di uno o più obblighi indicati agli artt. 4 e 5 del presente capitolato;
- il reiterato inadempimento delle prestazioni pattuite, tale da comportare l'applicazione di quattro o più penali, con riferimento a tutte le sedi in cui dovrà essere reso il servizio.

Art. 10 – Esecuzione in danno e rifusione danni e spese.

Nel caso il somministratore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto, secondo le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, l'Agenzia potrà ordinare direttamente ad altra ditta l'esecuzione totale o parziale di quanto non eseguito, addebitando al contraente tutti i relativi costi.

L'addebito potrà essere trattenuto anche in occasione della prima liquidazione utile delle fatture.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l'Agenzia Formativa potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11 – Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito.

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del codice del decreto legislativo 163/06 per il presente affidamento non si prevede il subappalto.

Il contratto non può essere ceduto dal somministratore senza preventiva autorizzazione dell'Agenzia Formativa a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del citato Decreto.

La cessione del credito è ammessa secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice dei Contratti.

Art. 12 – Revisione dei prezzi

E' ammessa la revisione del prezzo, ex art. 115 del d. lgs. 163/06, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa.

Art. 13 – Risoluzione e recesso dal contratto e clausola risolutiva espressa

L'Agenzia Formativa avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali stabiliti dal presente capitolato d'oneri, e in generale, in tutti i casi stabiliti dal Codice



Civile (artt. 1453 e seguenti) e dal vigente codice dei contratti pubblici – art. 135 e segg. del decreto legislativo n. 163/06.

L'Agenzia ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 senza aver prima intimato o costituito in mora il somministratore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il somministratore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. L'addebito derivante dalle penali potrà essere trattenuto anche in occasione della prima liquidazione utile delle fatture, limitatamente alla voce riferita al compenso dell'aggiudicatario.

L'Agenzia Formativa ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto secondo le modalità previste dall'art. 134 del decreto legislativo n. 163/06.

Qualora intervengano dei cambiamenti strutturali che compromettano la prosecuzione dell'attività contrattuale dell'Agenzia o la stessa non possa più svolgere le sue funzioni istituzionali, il contratto verrà risolto, fermo restando il pagamento delle prestazioni maturate. In tal caso si applicano i disposti di cui all'art. 134 del codice.

Parimenti, nell'ipotesi di cui all'art. 13 del d.l. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto con congruo preavviso nel caso in cui i parametri delle Convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 26 c.1 della L. 488/99, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Art. 14 – Controversie e foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso del contratto tra l'operatore economico e l'Agenzia Formativa saranno preliminarmente risolte in via amministrativa entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente, ovvero della relazione dei responsabili del contratto (Direttore dell'Agenzia o suo delegato).

Se le determinazioni dell'Agenzia Formativa non verranno accettate dall'esecutore del contratto, la controversia verrà rimessa alla competente giurisdizione ordinaria.

Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile; rientra in detta fattispecie anche l'accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/06.

Il foro competente è quello di Varese.

Varese, lì 07.08.2014

Il Direttore Generale
Dott.ssa Sonia Prevedello

.....